



Prefettura di Brindisi

Brindisi, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

BRINDISI

AI COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE

CEGLIE MESSAPICA

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

BRINDISI

AI SIGG. RI COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI

LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure fitosanitarie obbligatorie destinate agli agricoltori ed agli "hobbisti"

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette la nota dell'Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, prot. n. BARI A00_181/4009 del 01/04/2020, con la quale viene integrata la precedente comunicazione prot. n. 3971 del 30/03/2020, chiarendo che "... *esclusivamente per ottemperare all'esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della xylella o di estirpazione di piante infette, sono da considerare "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" ...*" anche le attività svolte da proprietari/conduttori di terreni agricoli, e tra questi, gli "hobbisti", che devono, comunque, essere condotte "...nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del virus, con la massima tempestività...".

Il Prefetto
(Giurato)



Q

BARI A00 _ 181/4009 del 01/04/2020

Alle loro Eccellenze Sigg. Prefetti
protocollo.prefba@pec.interno.it
protocollo.prefbr@pec.interno.it
protocollo.prefta@pec.interno.it
protocollo.prefle@pec.interno.it
protocollo.preffg@pec.interno.it

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

e, p.c.

Al Comando Regionale Carabinieri Forestale Puglia
fba44074@pec.carabinieri.it

Ai Comandi Provinciali Carabinieri Forestali
Bari - Foggia - Taranto - Brindisi - Lecce
fba43420@pec.carabinieri.it
ffg43436@pec.carabinieri.it
fta43459@pec.carabinieri.it
fle43453@pec.carabinieri.it
fbr43432@pec.carabinieri.it

Prefettura di Brindisi
Prot. Ingresso del 01/04/2020
Numero: **0018383**
Classifica: Gab.14-4



Al Presidente Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del Dipartimento Agricoltura
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it

Oggetto: Applicazione Reg. UE 2031/2016 – Reg. UE 625/2017 - Direttiva 2000/29smi -Decisione UE 789/2015 e smi -Art. 117, comma secondo, lettera q) Cost. - D.lgs. 214/2005 e smi- Integrazione nota prot. 3971 del 30/03/2020. Misure fitosanitarie obbligatorie destinate agli agricoltori e a 'hobbisti'.

Si integra la nota prot. 3971 del 30/03/2020 di questo Servizio fitosanitario, a seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente nel merito delle attività in oggetto.

Corre l'obbligo di rappresentare, in aggiunta a quanto già fatto, che questo Servizio fitosanitario prescrive misure fitosanitarie obbligatorie a cui i destinatari devono dare puntuale adempimento; tanto, sulla base delle norme citate nella precedente nota, ovvero, precisamente della Decisione UE 789/2015 e smi, del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. n. 80 del 06/04/2018) e del Decreto del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018),

Le misure fitosanitarie da applicare contro i vettori della *xylella*, consistono in lavorazioni dei terreni per eliminare le erbe spontanee su cui vive lo stadio giovanile dei vettori. Tali lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente nel mese di aprile prima che gli stadi giovanili degli insetti si trasformano in adulti (fine aprile - maggio).

Ai sensi delle disposizioni di cui al menzionato quadro giuridico, le lavorazioni dei terreni sono obbligatorie nelle aree cuscinetto e contenimento, a pena di sanzioni, e sono fortemente raccomandate nel rimanente territorio regionale.



Tali misure devono essere applicate in tutti i terreni sia privati che pubblici, tanto comporta che la loro esecuzione può richiedere spostamenti degli interessati; inoltre, le operazioni sono effettuate sia dagli agricoltori (legittimati a tali spostamenti per motivi di lavoro) sia da proprietari/conduttori di terreni o giardini che, in quanto non agricoltori ma "hobbysti", al contrario dei primi non possono invocare il "motivo di lavoro".

Analogamente si registra per i proprietari/conduttori 'non agricoltori' destinatari di prescrizioni di estirpazione di piante infette, che vogliono estirpare volontariamente le piante, nel rispetto della norma fitosanitaria.

Nota che le disposizioni governative finalizzate a contrastare la diffusione e il contagio da COVID 19 prevedono limitazioni agli spostamenti, facendo tuttavia salve le attività lavorative indispensabili, anche legate al settore della produzione agricola, nel caso specifico si fa presente che anche attività altresì svolte da proprietari/conduttori di terreni agricoli, e tra questi, gli "hobbysti", esclusivamente per ottemperare all'esecuzione di misure fitosanitarie di lotta ai vettori della xylella o di estirpazione di piante infette, sono da considerare "attività indifferibili" e di "pubblica utilità" che devono essere assicurate, pur nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del virus, con la massima tempestività.

Ringraziando ancora una volta per la collaborazione, si saluta distintamente.

Il funzionario P.O.
Dr. Anna Percoco

Il Dirigente Vicario della Sezione
Dr. Luigi Trotta

Firmato digitalmente da:
ANNA PERCOCO
Regione Puglia
Firmato il: 01-04-2020 16:44:14
Seriale certificato: 639637
Valido dal 26-03-2020 al 26-03-2023

Firmato da: Luigi Trotta
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 01/04/2020 17:04:12